

## Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018

### ABSTRACT

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, in vigore dal 5 dicembre 2017.

Tra le principali disposizioni in materia fiscale vi sono: l'estensione della definizione agevolata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione; l'estensione dello *split payment* a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione; l'ampliamento del bonus pubblicità sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line), nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, che spetta, a partire dal 2018, anche agli enti non commerciali; una mini *voluntary* per l'emersione dei redditi prodotti all'estero.

### ART. 1 ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI (C.D. ROTTAMAZIONE CARTELLE)

Relativamente alla prima versione della rottamazione (carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2016) è previsto che:

- i contribuenti che non hanno effettuato il pagamento delle prime tre rate (in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017) possono beneficiare della rimessione in termini a patto che procedano con il versamento entro il 7 dicembre;
- la rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è posticipata al mese di luglio 2018.

È stata inoltre prevista una seconda versione della rottamazione, venendo:

- riproposta la possibilità di procedere con la rottamazione dei carichi affidati nel periodo 2000-2016 (anche nel caso in cui il debitore non era stato ammesso per

mancato tempestivo pagamento delle rate già scadute);

- ampliata a quelli affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

Specularmente alla prima versione, è escluso il pagamento di sanzioni e interessi di mora, eccezione fatta per le multe relative a infrazioni al Codice della strada per le quali è prevista l'esclusione del pagamento dei soli interessi di mora e delle altre maggiorazioni.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione.

Entro il 30 giugno 2018 l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l'ammontare delle rate, nonché giorno e mese di scadenza di ognuna di esse.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018, ovvero in un massimo di cinque rate consecutive di uguale importo nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento comporta l'improcedibilità dell'istanza di accesso alla rottamazione.

### ART. 1-TER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (C.D. SPESOMETRO)

Relativamente alle comunicazioni dei dati e delle fatture emesse e ricevute effettuate per il primo semestre 2017, non si applicano le sanzioni previste dalla legge per l'errata trasmissione dei dati (sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre), a condizione

che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Inoltre sono previste alcune semplificazioni per tale adempimento:

- i contribuenti avranno la possibilità di optare per l'invio con cadenza semestrale in luogo di quella trimestrale;
- i dati da trasmettere potranno essere limitati alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- per le fatture di importo inferiore a 300 euro, è prevista la possibilità di trasmettere i dati del solo documento riepilogativo, purché vengano indicati la partita IVA del cedente o del prestatore (per il documento riepilogativo delle fatture attive), la partita IVA del cessionario o committente (per il documento riepilogativo delle fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

### ARTT. 2 E 2-BIS SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER CALAMITÀ

Sono previste misure di favore per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi per i comuni colpiti da calamità naturali (ad es. a favore delle popolazioni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e dei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

### ART. 3 DAL 1° GENNAIO 2018 SPLIT PAYMENT ESTESO A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PA

Con l'ulteriore modifica all'art. 17-ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, lo *split payment* viene applicato anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
- società partecipate (per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%), da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del MEF può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Un decreto del MEF definirà le modalità di attuazione delle nuove norme, che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

### ART. 4 INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA DI AUDIOVISIVO (C.D. TAX CREDIT PUBBLICITÀ)

A partire dal 1° gennaio 2018 il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari è riconosciuto anche agli enti non commerciali (oltre che alle imprese e ai lavoratori autonomi).

L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 75% (innalzato al 90% per micro, piccole o medie imprese e start up

innovative) del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

### ART. 5 STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUEUTE IVA PER L'ANNO 2018

È prevista una parziale sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota IVA 10% a partire dal 2018, aumento che dovrebbe comunque essere assorbito interamente, e rimandato al 2019, a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio 2018.

### ART. 5-TER DECORRENZA DI DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Le nuove disposizioni previste per le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società a Enti del Terzo Settore, sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione della relativa precedente norma. Fino al 31 dicembre 2017 continua pertanto ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nel limite di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore anche di Onlus e Associazioni di promozione sociale (APS).

### ART. 5-QUATER DETRAZIONE FISCALE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Viene abbassata la soglia di detraibilità dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, è difatti ora detraibile dall'imposta lorda il 19 per cento dei contributi nel limite di 1.300 euro.

### ART. 5-QUINQUES DETRAIBILITÀ DEGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 è prevista la facoltà di detrarre dall'IRPEF (sempre nella misura del 19%) anche le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti.

### ART. 5-SEPTIES DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Viene prevista una sorta di mini *voluntary*, che però non ha nulla a che vedere con le due precedenti edizioni, con l'obiettivo di consentire la regolarizzazione delle violazioni relative al quadro RW.

È stata introdotta una norma che permette ai soggetti fiscalmente residenti in Italia (vale anche per i loro eredi) che in precedenza erano residenti all'estero e iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi (c.d. frontalieri), di regolarizzare (anche ai fini delle imposte sui redditi) le attività depositate e somme detenute su conti e su libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale, in violazione degli obblighi di dichiarazione del quadro RW, derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero o dalla vendita di beni immobili detenuti nello stesso Stato estero.

L'istanza di regolarizzazione, che avviene con il versamento del 3% (a titolo di imposte, interessi e sanzioni) del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, va trasmessa entro il 31 luglio 2018 e il versamento spontaneo (senza possibilità di compensazione) può essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2018;
- in tre rate mensili consecutive di pari importo, a partire dal 30 settembre 2018.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

Le somme e le attività già oggetto delle precedenti versioni della collaborazione volontaria sono escluse dall'applicazione delle nuove norme, non essendo nemmeno possibile il rimborso delle somme già versate.

È inoltre previsto che, limitatamente alle attività e alle somme che sono oggetto della regolarizzazione, a favore dei soggetti che intendono procedere con la regolarizzazione,

i termini di accertamento ordinariamente scadenti a partire dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020.

#### **ART. 8-BIS REGIME FISCALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI**

Viene chiarito che l'opzione per il regime fiscale agevolativo (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) relativo al rientro in Italia dei lavoratori dall'estero entro il 31 dicembre 2015, ha validità solo per il periodo 2017-2020. Mentre non ha effetto anche per il periodo d'imposta 2016, nel quale va applicata la disciplina precedente più favorevole (di cui alla legge n. 238/2010).

#### **ART. 19-OCTIES DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE - REGISTRI IVA IN FORMATO ELETTRONICO**

La tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

#### **ART. 20 DISPOSIZIONI FINANZIARIE - DETRAZIONE D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE**

Solo per i periodi d'imposta 2017 e 2018, viene abbassato il parametro di riferimento in materia di detrazione d'imposta del 19% per canoni di locazione che derivano da contratti di locazione stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede. Per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate, la detrazione è riconosciuta anche se l'università è ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri, in deroga agli ordinari 100 chilometri.

#### **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86  
Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.